



11198-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Stefano Aprile	- Presidente -	Sent. n. sez. 188/2020
Francesco Centofanti	- Relatore -	UP - 18/02/2020
Gaetano Di Giuro		R.G.N. 29773/2019
Alessandro Centonze		
Carlo Renoldi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CG , nato ad X il IX /1952

avverso la sentenza del 05/06/2017 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
 Giuseppina Casella, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza
 impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
 udito, per la parte civile SC l'avvocato Giacomo Curzi, che ha
 chiesto dichiararsi inammissibile, o infondato, il ricorso e condannarsi
 controparte alla rifusione delle spese processuali;
 udito, per l'imputato, l'avvocato Giorgio Rossetti, che ha chiesto l'accoglimento
 del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di condanna di primo grado, qualificava l'imputazione di atti persecutori, elevata a carico di GC nei termini di cui all'art. 660 cod. pen., riducendo la pena a un mese di arresto.

Riteneva, dunque, il giudice distrettuale che l'imputata avesse ripetutamente molestato la vittima, SC i, in ragione della relazione sentimentale extraconiugale da quest'ultima allacciata con suo marito, GP ; e che, a talo scopo, l'avesse pedinata e le avesse inviato SMS ingiuriosi e minacciosi, con certezza peraltro soltanto nel periodo compreso dall'inizio 2013 e sino alla fine dell'estate del medesimo anno, come testimoniato dai medesimi C e P .

Tuttavia, secondo lo stesso giudice, difettava un effettivo nesso causale tra tale condotta e la pretesa alterazione delle abitudini di vita della vittima, evento che avrebbe integrato il reato più grave. Il tentativo di suicidio, posto in essere da C , si doveva non alle molestie subite, ma alla decisione dell'uomo di riprendere la convivenza coniugale.

2. L'imputata ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio della motivazione. La Corte territoriale non avrebbe dato adeguato peso alle incertezze e contraddizioni del narrato della vittima, in particolare quanto all'esatta collocazione nel tempo dei pretesi pedinamenti, mentre l'invio degli SMS sarebbe smentito dai tabulati telefonici.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 660 cod. pen., in quanto, in assenza degli SMS, i pretesi pedinamenti, non interferenti con l'altrui vita privata, come ammesso dalla sentenza impugnata, difetterebbero del requisito della petulanza. Mancherebbe così l'elemento oggettivo del reato.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. In vista dell'odierna udienza la difesa della parte civile costituita, Simonetta Cori, ha depositato memoria, con cui insiste per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza del proposto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La memoria di parte civile risulta tardiva, in quanto presentata solo in data 12 febbraio 2020, e quindi oltre il termine dei quindici giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Né la stessa può essere considerata una memoria di «replica», cui applicare il minor termine dei cinque giorni, giacché l'imputato non aveva precedentemente depositato una sua memoria, alle cui argomentazioni fosse dato contrapporsi (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512-01).

2. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.

Tale declaratoria, impedendo la valida instaurazione del giudizio d'impugnazione, non consente neppure di rilevare la prescrizione del reato maturata in sede di legittimità (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Azzini, Rv. 266172).

3. Manifestamente infondati sono, anzitutto, i primi due motivi, connessi e da esaminare congiuntamente.

Il reato di molestia o disturbo alle persone, incriminato dall'art. 660 cod. pen., può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo (Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo, Rv. 259295-01), in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento. Quest'ultimo, del resto, non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv. 277027-01), integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen.

La condotta, necessaria e sufficiente alla consumazione del reato meno grave, quale quello ex art. 660 cod. pen. ritenuto dalla sentenza impugnata - ossia, almeno, gli insistiti pedinamenti, per un ambito temporale ristretto rispetto all'imputazione ma comunque significativo, e il loro carattere invadente e infastidite - emerge ineccepibilmente dalla sentenza stessa, che sul punto palesemente resiste alle censure, reiterative, e di tipo controfattuale, di cui all'impugnazione odierna.

4. Il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è parimenti motivato, in sentenza, in modo logicamente compiuto,

con il richiamo all'insistenza e durata delle molestie, e al danno morale arrecato, e il relativo apprezzamento non si presta, in tutta evidenza, a censure di legittimità.

Manifestamento infondato appare, pertanto, anche il terzo e conclusivo motivo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

L'imputata deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CS nella misura di euro 4.000,00, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso il 18/02/2020

Il Consigliere estensore
Francesco Centofanti

Il Presidente
Stefano Aprile

